



ICOP S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Premessa

In applicazione dell'articolo 19 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio ("**MAR**") e del Regolamento delegato 522/2016/UE e del Regolamento di esecuzione 523/2016/UE, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. ("**TUF**") e del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i. ("**Regolamento Emittenti**"), il Consiglio di Amministrazione di ICOP S.p.A. Società Benefit ("**Società**"), nella riunione del 28 luglio 2026, ha approvato la presente procedura per l'identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegate ("**Procedura**").

L'Amministratore Delegato della Società *pro tempore* in carica è stato autorizzato con la delibera del 28 luglio 2026 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell'integrazione o modificazione della normativa *pro tempore* applicabile.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, price sensitive e di altre informazioni societarie, previste dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 1

Definizioni

1. Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

"Amministratore Delegato" indica l'amministratore munito di deleghe di gestione della Società, in carica *pro tempore*.

"Azioni" indica le azioni della Società.

"Collegio Sindacale" indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

"Consiglio di Amministrazione" indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

"Consob" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

"Controllate" indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., anche indirettamente.

"Data di Esecuzione" indica il giorno in cui:

- i. viene data esecuzione al contratto di acquisto, vendita, scambio anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto, oggetto dell'Operazione come *infra* definita;
- ii. viene eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni;
- iii. viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;
- iv. viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

"Gruppo" indica la Società e le sue eventuali Controllate.

"Informazione Privilegiata" indica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della MAR, un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari dalla stessa emessi che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi degli Strumenti Finanziari Collegati.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente *"carattere preciso"* quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Derivati (come *infra* definiti). A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per *"informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi degli Strumenti Finanziari Collegati"* è da intendersi l'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare

le proprie decisioni di investimento. Si precisa che una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione.

“Investor Relator” indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

“MAR”: indica il Regolamento n. 2014/596/UE relativo agli abusi di mercato ("*Market Abuse Regulation*") e i relativi regolamenti di attuazione dello stesso;

“Operazione” indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. tutte le operazioni condotte per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti) concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati (come *infra* definiti);
- ii. la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti;
- iii. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- iv. operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, in cui:
 - il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante;
 - il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
 - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- v. qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, inclusi, a titolo esemplificativo:
 - qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l’acquisto di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
 - l’attribuzione o l’accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
 - l’acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
 - operazioni fuori mercato; e
 - trasferimenti a titolo gratuito;
- vi. l’acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato all’andamento degli Strumenti Finanziari della Società nella quale il detentore è amministratore o familiare dell’amministratore;
- vii. le ulteriori operazioni indicate dall’art. 10 del Regolamento Delegato 2016/522/UE della Commissione Europea.

“Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti” indica: (i) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della disciplina vigente; (ii) i figli, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto nazionale; (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione in questione; (iv) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una

persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o da un Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

“Presidente del Consiglio di Amministrazione” indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

“Regolamento Emittenti” indica il regolamento emittenti CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

“SDIR” indica il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi del Regolamento Emittenti.

“Soggetti Rilevanti” indica:

- i. tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

“Strumenti Finanziari Derivati” indica ogni strumento finanziario definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

“Strumenti Finanziari” indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

“Strumenti Finanziari Collegati” indica ogni prodotto finanziario, anche non ammesso alla negoziazione o per il quale non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

“TUF” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*).

Articolo 2

Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione

1. La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate nei confronti della Società, nonché gli obblighi dei medesimi soggetti nei confronti di Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni.
2. Fermo restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono obbligati al rispetto delle altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti agli abusi di mercato e all’abuso di Informazioni Privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile
3. Sono oggetto di comunicazione tutte le Operazioni su Azioni, strumenti di debito, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati eseguite da Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
4. Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente procedura le Operazioni su Strumenti Finanziari, su Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti il cui importo complessivo, entro la fine di ciascun anno civile, non abbia raggiunto gli Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) (o il diverso importo individuato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 9 della MAR). Conseguentemente, qualora nell’arco dell’anno civile venga superato il predetto importo, dovrà essere comunicata l’Operazione che ha comportato il raggiungimento della predetta soglia nonché tutte le Operazioni successive a questa.

L'importo in questione, inoltre, dovrà essere calcolato (i) tenendo conto di tutte le Operazioni, ad eccezione del valore delle Operazioni eseguite dalle Persone strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, che non dovranno essere aggregate al valore delle Operazioni eseguite da questi ultimi, (ii) sommando senza compensazione il controvalore delle Operazioni (sommandosi le operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo) relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari.

5. Nel calcolo dell'importo del controvalore relativo a Operazioni eseguite in una valuta diversa dall'Euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione è espresso in una valuta diversa dall'Euro, inoltre, è necessario considerare il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea per determinare se la soglia di cui al paragrafo precedente sia stata superata.

Articolo 3

Funzioni degli Organi delegati

1. Ai fini della presente Procedura, agli Organi Delegati, coadiuvati dall'Investor Relator, sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo Articolo 4;
 - b) gestione delle comunicazioni ricevute (attraverso la conservazione in apposito archivio);
 - c) gestione ed aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli stessi;
 - d) trasmissione a Soggetti Rilevanti della presente Procedura, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo di volta in volta la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A;
 - e) raccolta e conservazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato B sottoscritte dai Destinatari;
 - f) trasmissione ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini della presente Procedura, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;
 - g) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.
2. La conservazione dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle copie di tutte le comunicazioni di cui al presente articolo è di competenza dell'Investor Relator.
3. Gli Organi Delegati vigilano in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento della presente Procedura e per segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali modifiche che si ritenga opportuno e/o necessario adottare.

Articolo 4

Obblighi di comportamento

1. Gli Amministratori devono individuare i nominativi dei Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco, e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.
2. I Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'art. 1381, cod. civ. (conseguente diretto impegno in tal senso), devono rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti in merito agli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e devono, quindi, comunicare agli Amministratori l'inclusione di tali soggetti tra i Soggetti Rilevanti.
3. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi notificano alla CONSOB ⁽¹⁾ entro e non oltre

⁽¹⁾ La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica

il terzo giorno lavorativo dalla Data di Esecuzione, le informazioni relative alle Operazioni compiute avvalendosi del modulo contenuto nell'Allegato A o degli eventuali modelli messi a disposizione dalla stessa CONSOB.

4. Ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti è tenuto, altresì, a comunicare alla Società entro 24 ore dalla Data di Esecuzione le informazioni relative alle Operazioni compiute, fornendo tutte le informazioni indicate al successivo paragrafo 10 del presente Articolo ovvero avvalendosi del modulo contenuto nell'Allegato A, tramite, alternativamente:
 - i. consegna *brevi manu* della comunicazione indirizzata all'Investor Relator presso la sede legale della Società; ovvero
 - ii. trasmissione della comunicazione indirizzata all'Investor Relator via posta elettronica certificata (in formato pdf) al seguente indirizzo: ir@icop.it.
5. L'Investor Relator ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere all'Investor Relator tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura.
6. È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o tempestivo assolvimento da parte dei Destinatari degli obblighi derivanti dalla presente Procedura e dalla normativa di legge e regolamento *pro tempore* vigente.
7. All'atto del ricevimento della presente Procedura, ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive una dichiarazione, conforme al modello Allegato B accluso alla presente Procedura, di presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura e provvede ad inviare tempestivamente tale dichiarazione all'Investor Relator.
8. Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le informazioni, l'Investor Relator, è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato. A tal fine, l'Investor Relator predispone la comunicazione da divulgare al pubblico di cui al paragrafo 4 che precede. Il testo della comunicazione dovrà essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR. Spetta agli Amministratori assicurarsi che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.
9. La Società, infine, deve comunicare al pubblico, senza indugio e comunque entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della notifica da parte dei Soggetti Rilevanti, nonché delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, mediante l'invio di un avviso tramite SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti.
10. La predetta comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - i. il nome del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti coinvolta;
 - ii. il motivo della notifica;
 - iii. la denominazione della Società;
 - iv. la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
 - v. la natura dell'Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare, se queste siano legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui ai punti ii, iii, iv della definizione di Operazione;
 - vi. la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni;
 - vii. il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui

all'indirizzo protocollo@consob.it. È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione deve essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

11. Le comunicazioni in merito a tali Operazioni non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli e non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.
12. La Società non è in nessun caso responsabile della veridicità e/o completezza delle informazioni di cui al presente paragrafo. Tale responsabilità rimane in ogni caso in capo a ciascun Destinatario.

Articolo 5

Black-out period

1. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 19, comma 11 della MAR, ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi qualsivoglia Operazione nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti ("**Periodo di Chiusura**") ⁽²⁾ il Consiglio di Amministrazione della Società chiamato ad approvare il progetto di bilancio e la relazione semestrale. Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del Periodo di Chiusura.
2. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il periodo di chiusura si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.
3. Fermo restando il divieto di cui al paragrafo 1, del presente Articolo, è fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, di ciascuno degli Organi Delegati della Società, di consentire a un Soggetto Rilevante, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni nel corso di un Periodo di Chiusura:
 - i. nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; ed altresì
 - ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; e
 - iii. nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.
4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3 che precede, prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Periodo di Chiusura, i Soggetti Rilevanti, almeno n. 6 (sei) giorni di calendario prima della data prevista per l'effettuazione dell'Operazione, devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una motivata richiesta scritta di autorizzazione descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze, nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.
5. Sulla richiesta motivata di cui al paragrafo 4 che precede, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.
6. Oltre a quanto previsto al primo comma, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle Operazioni, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra.

Articolo 6

(2) Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi, in quanto, come chiarito dall'ESMA in un Q&A del 13 luglio 2016, i Soggetti Rilevanti di cui ai punti i) e ii) avrebbero un contenuto informativo maggiore rispetto al momento della comunicazione al pubblico dei risultati definitivi.

Caratteristiche della negoziazione durante un Periodo di Chiusura

Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare o a effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura in talune circostanze. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare o a effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura, in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite. Il Soggetto Rilevante può essere inoltre autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui:

- i. al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - b) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- ii. al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che:
 - a) sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che sia indicato il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi;
 - b) l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
- iii. il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il Soggetto Rilevante notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - b) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
 - c) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- iv. il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - b) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - c) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- v. il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale soggetto e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

- vi. il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale soggetto dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

Articolo 7

Sanzioni

1. L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni *pro tempore* applicabili può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura.
2. L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del TUF e dell'art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001.
3. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
4. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato da Consob, dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario e costituirà causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dal Gruppo.
5. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
6. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.
7. Si precisa, inoltre, che l'inosservanza di quanto previsto ai sensi della normativa applicabile in materia di *internal dealing* e della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a essi, è sanzionata secondo quanto stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
2. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della presente Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa dettata in materia di *Internal Dealing*.
3. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi sono, pertanto, tenute in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, anche nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e dalle emanande disposizioni di legge in materia. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.
4. Con la sottoscrizione dell'Allegato B da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli

stessi, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti alla normativa in materia di *Internal Dealing* e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. L'Investor Relator, nel coadiuvare gli Organi Delegati ai sensi del precedente Articolo 3, invia la presente Procedura in duplice copia ad ogni Soggetto Rilevante, il quale sarà tenuto a sua volta a notificare per iscritto alle Persone a loro Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti in virtù della presente Procedura e a conservare copia della medesima notifica.
2. Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
 - i. restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia dell'Allegato B della presente Procedura;
 - ii. fornire all'Investor Relator un elenco contenente i nominativi e le generalità delle Persone Strettamente Legate ad esso;
 - iii. informare l'Investor Relator in caso di variazione del predetto elenco;
 - iv. ottemperare alle disposizioni in esso contenute;
 - v. rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.
3. Ogni Persona Strettamente Legata, successivamente alla ricezione di copia della presente Procedura da parte del Soggetto Rilevante è tenuta a: (i) inviare alla Società copia firmata dell'Allegato B della presente Procedura; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.
4. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente di strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato.

Articolo 10

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai sensi della Procedura dovrà essere effettuata per iscritto secondo le seguenti modalità:

- se indirizzata alla Società e/o agli Organi Delegati, all'attenzione di quest'ultimo via posta elettronica al seguente indirizzo ir@icop.it, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

ICOP S.p.A. Società Benefit

Via Silvio Pellico 2

33031– Basiliano (UD)

Att.ne: Investor Relator

- se rivolta ai Soggetti Rilevanti o alle Persone Strettamente Legate a questi, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato B alla Procedura;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dagli Organi Delegati ai Soggetti Rilevanti; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi agli Organi Delegati.

Articolo 11

Modifiche e integrazioni

5. Nel caso si rendessero necessarie eventuali modifiche alla presente Procedura in virtù della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile agli emittenti con Strumenti Finanziari quotati su un mercato

regolamentato, le stesse dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta motivata degli Amministratori Delegati.

6. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

ALLEGATO A

SCHEMA DI COMUNICAZIONE ⁽¹⁾

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla Persona Strettamente Legata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]</i> <i>[Per le persone strettamente legate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	

⁽¹⁾ La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

a)	Descrizione dello strumento finanziario e tipo di strumento. Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]	
c)	Prezzo e volumi	Prezzo/i	Volume/i
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	

d)	Informazioni aggregate — Volume aggregate — Prezzo	<i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> <i>[Informazioni sui prezzi:</i> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>

ALLEGATO B

Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni rilevanti effettuate da soggetti rilevanti

Il sottoscritto _____ residente in _____ nella sua qualità di _____ di ICO.P S.p.A. Società Benefit preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura di *Internal Dealing* ("**Procedura**"), allegata alla presente in duplice copia

dichiara ed attesta

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

_____.

- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell'Art. 1 della Procedura:

_____.

- si impegna a comunicare all'Investor Relator le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381, cod. civ., al rispetto della Procedura;
- si dichiara consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
- si impegna a rendere edotte per iscritto le persone strettamente associate al sottoscritto ai sensi del Regolamento MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e regolamentari relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni e al rispetto della Procedura nonché relativamente alle modalità di comunicazione alla Consob delle Operazioni e alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni dell'elenco delle persone strettamente associate al sottoscritto sotto riportato, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale;
- si dichiara consapevole che ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle persone strettamente associate al sottoscritto, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico del sottoscritto;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e a diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Acconsente

ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'Art. 8 della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

Luogo e data

Firma
